

Graduatorie e giurisdizione

Insegnanti laureati in pedagogia

App. Trento – sent. 14.4.2010 n. 37 – in giudicato

Laurea in pedagogia – corso annuale di latino

D.M. n. 39 del 30.1.1998 - D.M. n. 354 del 10.8.1998 - D.M. n. 85 di data 18.11.2005 – L. 16.4.1994, n. 297, art 405

In materia di concorsi a pubblico impiego, lo studio ha ottenuto questa sentenza della AGO – Giudice del Lavoro, passata in giudicato nel dicembre 2010, per mancata impugnazione in cassazione, a differenza della sentenza del TAR riguardo allo stesso oggetto (vedi in questo sito) divenuta definitiva nel 2014 per perenzione dell'appello al Consiglio di Stato della soccombente Provincia Autonoma.

Entrambe le sentenze attribuiscono la giurisdizione al Giudice ordinario per le cause aventi ad oggetto semplici graduatorie, mentre nello specifico riconfermano la questione del latino riguardo alle lauree in pedagogia conseguite entro l'anno 1997/98.

La questione è un po' datata, ma le graduatorie fanno ancora lavorare i giureconsulti, e c'è ancora chi sbaglia giurisdizione.

Ecco la sentenza

S TUDIO LEGALE PAIAR

38100 TRENTO - Via Giovanelli, 2
tel. 0461.231549 - fax 0461. 260687
C.F. e P. IVA O 1940870221
e-mail: info@paiar.it ·

N° <i>37/lo</i>SENTENZA
<i>LAVORO</i>
N°53/2009 R.G. LAVORO
N° ...t:0?.].....CRON



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Trento I\ Sezione in funzione di giudice del
Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:

- | | | |
|-------------------------------|--------|------------------|
| 1. DOTT. FABIO | MAIONE | PRESIDENTE |
| 2. DOTT. MARIA GRAZIA ZATTONI | | CONSIGLIERE REL. |
| 3. DOTT. IOLANDA | RICCHI | CONSIGLIERE |

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile per le CONTROEVRSIE DI LAVORO in grado di appello

iscritta a ruolo in data 28.7.2009 al n. **R.G.53/2009**

LAVORO promossa con ricorso depositato in data 28.7.2009

DA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO rappresentata e difesa dagli avv.ti

Nicolò Pedrazzoli e Monica Manica e

Lucia Bobbio

dell'Avvocatura della Provincia in forza di mandato a margine del ricorso
in appello quest'ultima anche domiciliataria.

APPELLANTE

CONTRO

MORA TAMARA elettivamente domiciliata in Trento presso lo studio
degli avv.ti Enzo e Maristella Paiar dai quali è rappresentata e difesa come
da mandato a margine del ricorso di primo grado

APPELIATA

OGGETTO: Altre ipotesi.

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento in funzione di giudice
del Lavoro n.74/09 emessa in data 3,4.2009

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI DI PARTE APPÈLIANTE


chiede che codesta ill.ma Corte di Appello voglia, contrariis reiectis
annullare la sentenza integralmente, con vittoria di spese, diritti ed onorari
di causa.

DI PARTE APPELIATA

Respingersi l'appello proposto con vittoria di spese e onorari

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17.6.2008 davanti al Tribunale di Trento in
funzione di giudice del lavoro Mora Tamara esponeva: che era insegnante
non di ruolo presso le scuole medie nelle materie della classe A/ 43
prevista dal DM. 30.1.1998 n 39, come modificato dal DM 354/98 e




quindi definibile come "insegnate precario" essendo stata in graduatoria dall'anno della laurea fino al 2004 anno in cui era divenuta mamma; che aveva insegnato per oltre 360 giorni; che era laureata in pedagogia con superamento degli esami previsti nel piano di studi allora vigente; che la classe A/ 43 per la quale faceva domanda e nella quale aveva prestato servizio (italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media) era stata accorpata con D.M. n.354 del 1998 recepito da PAT nella classe di concorso 50/A, relativa all'insegnamento delle materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; che il decreto poneva fra i titoli necessari la laurea in pedagogia conseguita entro l'anno accademico 1997-1998 con piano di studi comprendente un corso annuale di lingua e/ letteratura italiana, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia, laurea corrispondente a quella_ conseguita da essa ricorrente. Tanto premesso la ricorrente lamentava che dopo aver presentato nel maggio 2007 domanda come da bando (delibera di giunta n. 780 del 13-4.2007) presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Tione di Trento, per essere ammessa alle graduatorie di istituto per l'insegnamento nelle scuole medie quale insegnante supplente, aveva appreso di aver ricevuto un punteggio che la escludeva dalle graduatorie per le scuole medie (classe 43/A) e di essere invece stata ammessa, ma con punteggio bassissimo, nella graduatoria per le scuole superiori (classe 50/A).

Esponendo di aver proposto reclamo nel termine previsto dalla determinazione del dirigente ma che nessuna risposta le era pervenuta, ed erano state solo pubblicate le graduatorie definitive dalle quali essa era esclusa quanto alle graduatorie relative alla scuola media.


La ricorrente rilevava che il DM 354 del 1998, posteriore al DM 39/98 sul quale andava ad incidere, aveva modificato la tabella dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nelle scuole medie

inferiori per la classe 43/A non prevedendo, a differenza del precedente DM, il requisito del corso annuale di latino per le lauree in pedagogia conseguite entro il 1997-1998 e lamentava che




l'amministrazione richiedesse invece per l'accesso all'insegnamento alle scuole medie inferiori il detto requisito, non richiesto invece per l'insegnamento delle stesse materie nelle medie superiori.

Chiedeva quindi che si accertasse che essa era in possesso dei requisiti previsti per la classe 43/A per l'assunzione quale docente con rapporto di lavoro privato per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie inferiori.

Si costituiva la Provincia Autonoma di Trento eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e la graduale immissione in ruolo dei docenti interessati erano procedure caratterizzate da evidenti aspetti di concorsualità. 

Nel merito la convenuta rilevava che per l'inserimento nelle 4 graduatorie di istituto doveva applicarsi il DM 39 del 1998 che prevedeva quale titolo di ammissione alla classe 43/A la laurea in pedagogia conseguita entro l'anno accademico 2001/2002 purchè nel piano di studi fosse compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia e di geografia.

Contestava la applicabilità del successivo DM 354/98 sostenendo trattarsi di norma speciale che aveva l'unico fine di definire i titoli per l'accesso ai ruoli nell'ambito delle procedure concorsuali per esami e titoli e che era stata emanata al solo fine di rendere più rapida la procedura concorsuale con costituzione di ambiti disciplinari consentendo la riduzione per alcune classi di concorso del numero delle prove di esame scritte.

Chiedeva quindi il rigetto del ricorso per difetto di giurisdizione e comunque per infondatezza nel merito. 

Con Sentenza n.74/09 emessa in data 3,4.2009 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento preliminarmente respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione rilevando che la giurisdizione amministrativa in tema di controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione era limitata alle prove di concorso ove la selezione era caratterizzata da discrezionalità vera e propria nella valutazione dei candidati, mentre

rimanevano fuori da detto ambito le procedure di selezione comparativa, quali quella in esame, nelle quali alla amministrazione non è lasciato alcun margine di discrezionalità nella valutazione dei titoli di preferenza.

WSP

Nel merito il Tribunale riteneva fondata la domanda rilevando che in primo luogo non vi era prova certa che il DM 39 del 30.1.1998 contenesse la previsione della necessità ai fini dell'ammissione in graduatoria per l'insegnamento nelle scuole medie del superamento dell'esame annuale di lingua o letteratura latina per i laureati in pedagogia, dato che la PAT fronte della produzione da parte dell'ricorrente di ben tre versioni del testo del DM non aveva prodotto la versione ufficiale, ovvero il testo del DM pubblicato nel supplemento ordinario del bollettino ufficiale parte 1nn -12 del 12-19 marzo 1998. In ogni caso rilevava che al DM 354 non poteva essere attribuito il limitato ambito di applicazione che PAT gli attribuiva ed osservava che se era vero che nel preambolo del detto DM si faceva riferimento all'opportunità di costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi ai fini del reclutamento mediante concorso per esami e titoli del personale docente della scuola secondaria ed artistica, onde garantire maggiore snellezza alle procedure nel contempo assicurando al personale una più ampia mobilità professionale nell'ambito del settore individuato, tuttavia nell'art. 2 si faceva cenno al fatto che nell'allegato 1 erano indicati "i titoli di accesso , parzialmente modificati ed i relativi piani di studio, nonché le prove d'esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari ", titoli di accesso" che erano stati parzialmente modificati anche per il nuovo ambito disciplinare 4 ne quale erano, confluite le classi di concorso 43/a e so/a .

Riteneva quindi che ai fini della decisione doveva farsi riferimento all'allegato 1 al DM 354 del 1998 nel quale erano indicati fra i corsi di laurea costituenti titolo di ammissione per l'ambito disciplinare 4 la laurea in pedagogia conseguita entro l'anno accademico 1997-1998 senza far cenno all'inserimento nel piano di studio di un corso annuale di lingua o letteratura latina.

Osservava che interpretando in tal modo il quadro normativo si ovviava ad una irragionevole disparità di trattamento rispetto all'accesso all'insegnamento nelle scuole medie superiori per il quale il corso di latino non era richiesto.

Conclusivamente il Tribunale dichiarava che la Mora aveva i requisiti per essere assunta quale docente con rapporto di lavoro privato per l'insegnamento in materie letterarie; nelle scuole medie inferiori conformemente alla classe di concorso 43/a a tal fine computandosi l'insegnamento sino ad ora prestato come docente presso dette scuole.

Stante l'esito della lite e la soccombenza della convenuta in punto giurisdizione condannava PAT a rifondere alla ricorrente le spese di lite.

Con ricorso depositato in cancelleria in data 28 luglio 2009 la Provincia Autonoma di Trento proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone l'integrale riforma.

Lamentava l'appellante che il giudice di primo grado avesse respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione.



Rilevava inoltre che la sentenza appellata si sovrapponeva a quella del T.R.G.A. di Trento sostituendosi ad un accertamento dei requisiti per l'assunzione quale docente con rapporto di lavoro privato non possibile in quanto spettante alla competenza del ministero la individuazione delle classi di concorso e delle eventuali equipollenze.

Ribadiva inoltre la inapplicabilità del DM 354/1998, norma speciale il cui unico fine era quello di definire i titoli di accesso ai ruoli nell'ambito delle procedure concorsuali per esami e titoli.

Chiedeva quindi che in riforma della appellata sentenza venissero accolte le conclusioni trascritte in epigrafe .

Ritualmente si costituiva la appellata deducendo nel merito la infondatezza dei motivi di gravame e chiedendone il rigetto

All'udienza di discussione del 15.4.2010 la causa veniva decisa dando lettura in pubblica udienza del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Valutate le risultanze processuali, ritiene la Corte che l'appello sia infondato.

In primo luogo l'appellante ripropone la questione di giurisdizione del giudice amministrativo rilevando che la linea di demarcazione della giurisdizione del giudice amministrativo va individuata nelle controversie relative all'espletamento delle procedure concorsuali e quindi concernenti la fase dal momento del bando di concorso al momento dell'approvazione delle graduatorie, a seguito del quale si instaura un rapporto di pubblico impiego.

Contesta quindi la correttezza della decisione di primo grado laddove ha ritenuto che rientrino nell'ambito di applicabilità dell'art 68 comma 4 del DLeg.vo n29 del 1993 (ora art 63 comma 4 del Dleg.vo n165 del 2001) – norma avente portata limitata ed eccezionale *"quelle prove di concorso ove la selezione è caratterizzata da una discrezionalità vera e propria nella valutazione dei candidati"* e che *"rimangono invece al di fuori di tale ambito di applicabilità quelle procedure di selezione comparativa nelle quali all'amministrazione non è lasciato alcun margine di discrezionalità nella valutazione dei titoli di preferenza"* .

L'appellante sostiene quindi che va assimilata alla materia concorsuale propriamente detta quella afferente la formazione delle graduatorie utili per future ed eventuali assunzioni - in quanto anche in tali casi la amministrazione, attribuendo punteggi predeterminati sulla base dei titoli presentati dai candidati, agisce per il tramite di provvedimenti autoritativi che incidono su situazioni giuridiche di interesse legittimo.++

L'assunto non può condividersi.

Al contrario va confermata la correttezza della individuazione del criterio di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo così come effettuata dal primo giudice.

Coerentemente con quanto statuito 'dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione va in primo luogo ribadita la portata limitata ed eccezionale della perpetuazione della giurisdizione del giudice



amministrativo prevista dal 4 comma dell'art 63 del d.lgs 30.3.2001 n165, stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Devono poi condividersi gli arresti giurisprudenziali, ai quali il primo giudice si è attenuto, che ritengono rientrare *"nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ad assunzioni di lavoro che avvengano attraverso meccanismi non concorsuali, anche se a tali fini debbano essere effettuate verifiche sulla sussistenza di requisiti soggettivi (che - ove in concreto presenti - danno diritto in via prioritaria all'assunzione), non configurandosi, in tali ipotesi, una comparazione tra "aspiranti" all'assunzione basata su una valutazione incentrata sulla discrezionalità amministrativa volta a risolvere, con la nomina dei "vincitori", la relativa competizione.* (così Cass 2005 n.11722 che ha ritenuto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente l'esclusione di un aspirante, in possesso di una qualifica professionale rientrante fra quelle previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e addetto allo smaltimento differenziato di rifiuti), dalla graduatoria regionale dei disoccupati, con il conseguente mancato avviamento al lavoro (nella specie, presso un Consorzio smaltimento rifiuti).

Più diffusamente vanno richiamate le argomentazioni con le quali la Corte di Cassazione ha ritenuto di ricondurre alla giurisdizione del

MF

giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la doglianza concernente la esclusione dalla graduatoria per il conferimento di supplenze su posti di collaboratore scolastico .

Nell'escludere che la controversia potesse farsi rientrare nella previsione dell'art 68 comma 4 del d.lgs.3.2.1993 n.29 la suprema corte ha così osservato *"Questa disposizione si pone come un'eccezione alla regola del primo comma, che attribuisce le controversie di lavoro pubblico alla giurisdizione ordinaria, ed e' persuasiva la . dottrina che ne raccomanda "un'interpretazione alquanto controllata", idonea a limitarne l'applicazione alle sole controversie attinenti immediatamente al reclutamento dei pubblici dipendenti (art. 97,comma 3, della Costituzione).*

Sempre la dottrina amministrativistica definisce il concorso a pubblico impiego come la procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacita', diretti ad appurare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo.

Suole così contrapporsi il sistema ai reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema e' ravvisabile solo la

prima delle due basi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione.

Solo a questo secondo sistema si riferisce il comma 4 dell'art. 68 cit., che parla di "procedure concorsuali per le assunzioni" mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale - come nel caso di specie, in cui si tratta di graduatorie per supplenze - esulano da questa previsione.

W.F.

Sono ipotesi i TJ. cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cast.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario ai sensi degli artt. 2 l. 20 marzo 1865 n.2248, all. E e 2907 cod.civ.."

Nel merito l'appellante contesta poi la ritenuta applicabilità del D.M. 354 del 98 quanto ai titoli richiesti per l'inserimento nella graduatoria di istituto ribadendo che la amministrazione nell'effettuare la valutazione di carattere puramente tecnico, di sua competenza in merito alla sussistenza dei titoli per l'inserimento

nelle graduatorie di istituto non poteva che fare riferimento ai titoli previsti dal decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 n.39 e successive modificazioni ed integrazioni (secondo le previsioni della delibera di giunta provinciale n. 780 in data 13 aprile 2007 art 5 comma 2) in primo luogo rilevato che in questo grado l'appellante si è fatta carico del primo degli argomenti addotti dal giudice di primo grado ai fini della conclusione della insussistenza fra i requisiti per l'ammissione alla graduatoria della previsione nel piano di studi di un corso annuale in lingua o letteratura latina, e cioè la mancata prova certa che il DM n. 39 contenesse la previsione della necessità per l'ammissione in graduatoria per l'insegnamento nelle scuole medie del superamento dell'esame annuale di lingua o letteratura latina, tenuto conto che a fronte di ben tre versioni del decreto dimesse dalla ricorrente, rinvenute nel sito ufficiale del ministero della pubblica istruzione, PAT non aveva dimesso in giudizio la versione "ufficiale " ossia il testo del D.M. pubblicato nel supplemento ordinario del bollettino ufficiale parte I n.11-12 del 12-19 marzo 1998.

L'appellante ha quindi dimesso in questo grado sub doc 3 il supplemento ordinario al bollettino Ufficiale che assume trasmesso dal ministero della pubblica istruzione, nel quale fra i titoli di ammissione per la classe di concorso 43/a (italiano , storia ed educazione civica e geografia nella scuola media) è prevista la laurea in pedagogia, purchè conseguita entro l'anno accademico 1997-1998 e

purchè il piano di studi seguito comprendesse tra l'altro, per quanto qui rileva, un corso annuale di lingua e/o letteratura latina.

L'appellato ha contestato la ammissibilità della nuova produzione ed ha rilevato che si tratta di una fotocopia priva di autenticità su cui è riportata una autentica priva di data .

L'appellante ha in secondo luogo contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto in ogni caso applicabile ai fini della verifica dei titoli di ammissione l'allegato 1 al DM ".ggg il . 354 ribadendo la condivisibilità della tesi di PAT in merito al limitato ambito di applicazione del detto decreto.

uff

Il giudice di primo grado in proposito ha rilevato che è ben vero che nel preambolo del DM 354 del 1998 si fa riferimento all'opportunità di costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi ai fini del reclutamento mediante concorso per esami e titoli del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure ed assicurare nel contempo una più ampia mobilità professionale al personale nell'ambito del settore individuato. Tuttavia ha sottolineato che nell'art 2 del DM si fa espressamente cenno al fatto che nell'allegato 1 sono indicati "i titoli di accesso parzialmente modificati e i relativi piani di studio, nonché le prove di esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari" e che anche con riferimento al nuovo ambito disciplinare 4 (in cui sono confluite le classi di concorso 43/A e 50/A) i titoli di accesso sono stati parzialmente modificati. Ha ancora

uff

evidenziato che anche dall'art 3 emerge il fatto che l'ambito di applicazione del DM non è solo quello indicato da PAT posto che al comma 6 di prevede che i docenti non abilitati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza di cui alla classi di concorso aggregate nel nuovo ambito disciplinare 4 in possesso di titoli di studio non più validi ai sensi del DM avrebbero conservato il diritto alla permanenza in dette graduatorie e ad essi erano attribuibili le sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti cm avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.

L'appellante ribadisce in questo grado che il dm 354 del 1998 disciplina una materia diversa da quella dei requisiti di accesso per l'insegnamento nelle varie classi di concorso, che a suo avviso rimarrebbe definita dal D.M.39 del 1998, e ribadisce che il DM 354 del 1998 si è limitato ad aggregare in più ambiti disciplinari le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico pratico nelle scuole secondarie anche di diverso ordine e grado e che quindi l'unico fine del dm costituente norma speciale, è quello di definire i titoli di accesso ai ruoli nell'ambito della procedura concorsuale per esami e titoli.

L'assunto dell'appellante non può essere condiviso e va sottolineato che l'appellante nel ribadire la, a suo avviso limitata finalità del decreto in questione, non prende tuttavia alcuna posizione in merito alle ragioni per le quali, proprio esaminando le norme del detto decreto, il giudice di primo grado è andato di contrario avviso, ed ha

ritenuto che la tabella 1 del D.M. 354 sia applicabile nella fattispecie in esame.

La sentenza va pertanto confermata sul punto dovendosi ritenere non condivisibile l'interpretazione restrittiva della norma offerta dalla appellante-, proprio in forza delle stesse argomentazioni svolte dal primo giudice in alcun modo contraddette motivatamente dalla provincia nell'atto di appello, e quindi valutando la portata del decreto in base alle sue stesse previsioni ed in particolare valorizzando la circostanza che in esso non solo si preveda la creazione di ambiti disciplinari mediante aggregazione di classi di concorso ai fini dell'accesso ai ruoli mediante concorso per esami e titoli, (art 1) ma anche la ridefinizione dei titoli di accesso e dei relativi piani di studio, che vengono " parzialmente modificati", come specificato nell'articolo 2 , nell'allegato 1 al decreto , allegato nel quale non è prevista tra i titoli di ammissione all'ambito disciplinare AD 4 (che ha inglobato le classi A/ 43 E a/50) per la laurea in pedagogia conseguita entro l'anno accademico 1997-1998 la inclusione nel piano di studi di un corso annuale di lingua e/o letteratura latina.

WFR

Avuto riguardo alle motivazioni che precedono diventa priva di rilevanza la verifica del testo ufficiale del precedente decreto n.39 dovendosi in ogni caso ritenere applicabile per la individuazione dei titoli per l'ammissione nelle graduatorie il successivo decreto ministeriale n.354 del 1998 il quale, come si è detto, non fa più

riferimento alla necessità che nel piano di studi del corso di laurea in pedagogia sia inserito un corso annuale di lingua e/o letteratura latina.

Non si comprende poi come la Provincia, che insiste nella applicabilità del decreto precedente, si rifiuti di considerare la palese assurdità ed irragionevolezza delle conseguenze che deriverebbero dalla tesi da essa sostenuta, che comporterebbe la conseguenza della necessità che nel piano di studi del corso di laurea in pedagogia sia inserito il corso di lingua e letteratura latina ai fini dell'inserimento nelle graduatorie relative all'insegnamento nelle scuole medie inferiori e non già per l'inserimento nelle graduatorie relative all'insegnamento delle medesime materie nelle scuole medie super10r1.

Conclusivamente quindi la sentenza appellata va confermata.

La soccombenza dell'appellante giustifica la condanna della predetta _ a rifondere all'appellata le -spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.800 (di cui Euro 600 per diritti, ed Euro 1.200 per onorari) oltre accessori come e se dovuti per legge

P.Q.M.

definitivamente pronunciando

respinge l'appello proposto da P.A.T. avverso la sentenza del Tribunale di Trento in funzione di giudice del Lavoro n. 74/09 . emessa in 3.4.2009;



condanna PAT a rifondere a Mora Tamara le spese del grado, liquidate in complessivi Euro 1.800 (di cui Euro 600 per diritti e Euro 1.200 per onorari) oltre accessori come e se dovuti per legge.

Trento, 15.4.2010

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. MARIA GRAZIA ZATTONI

Dott. FABIO MAIONE

[Handwritten signature of Maria Grazia Zattoni]

[Handwritten signature of Fabio Maione]

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(R. 1/100)

[Handwritten signature of the cancelliere]

Depositata in Cancelleria il 15/4/2010



[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature of the cancelliere]

RELATA DI NOTIFICA:

A richiesta degli avv.ti Enzo e Maristella Paiar, proc. e dom., di MORA TAMARA, io

<.) (

■ critto Ufficiale Giudiziario addetto all' UNEP della Corte d'Appello di Trento ho notificato copia della sentenza alla:

- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore nel domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia in persona degli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Monica Manica e Lucia Bobbio, Piazza Dante n. 15 – Trento, mediante



Tercero, 10 DIC. 2010

EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(Dof. R. Moreno)

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the official text of the government of Quintana Roo.

CRON. N° 13295
Not. 2,58
Troc. 1,95
TDF. 4,23
1094 Troc. 0,17
RDT 1,40
M. 2010

28 SET. 2010

